



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITA'  
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE  
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI

All'ATC RI 1  
Via dei Flavi, 16  
02100 Rieti (RI)  
Pec: [atcrieti1@pec.it](mailto:atcrieti1@pec.it);

e p.c. **Alla Direzione Regionale Agricoltura e della Sovranita' Alimentare,  
Caccia e Pesca, Foreste  
Ufficio Caccia  
Sede**

**PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE ZONE DI CACCIA AL CINGHIALE  
N° 1/RI per ATC RI 1  
Stagione venatoria 2024/2025**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI**

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

**VISTO** quanto stabilito all'art. 1 comma 4 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 07/08/2024 "*Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2024-2025*" che prevede che le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio devono provvedere alla valutazione e alla validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata individuate dagli ATC;

**VISTO** l'Allegato 1 del sopra citato Decreto con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4 e 5, all'articolo 2, comma 1, 7 e 8, all'articolo 4, comma 1 e 2 e all'art. 13, comma 1;

**VISTA** la documentazione pervenuta dall'ATC RI 1 con lettera di trasmissione n. 643 del 22/08/2024, acquisita il 23/08/2024 al prot. n. 1039916, consistente in:

- due copie cartacee delle cartografie delle seguenti zone:

zone in braccata

- . n. 9 e 15 del Distretto 1;
- . n. 20 e 27 del Distretto 2;
- . n. 11 e 20 del Distretto 3;
- . n. 21, 23, 28, 40 e 58 del Distretto 4;
- . n. 53 del Distretto 5;
- . n. 51, 82 del Distretto 6;
- . n. 77, 89 e 95 del Distretto 8;

zone in girata

- n. G63 del Distretto 3;
- n. G43 del Distretto 6.

- relazione delimitazione zone vocate alla caccia al cinghiale in braccata e/o in girata;



VISTA la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 pervenuta dall'ATC RI 1 (nota n. 642 del 22/08/2024) a firma del tecnico faunistico, acquisita il 23/08/2024, prot. n. 1039712 nella quale si elencano tutte le zone di caccia in braccata ed in girata che non hanno subito modifiche rispetto alla scorsa stagione 2023/2024;

**CONSIDERATO** che con nota n. 1058881 del 30/08/2024 la scrivente Area Decentrata ha richiesto i seguenti chiarimenti:

- notizie in merito alle risposte dei Comuni a seguito della richiesta (nota n. 562 del 15/07/2024) inviata dall'ATC ai Comuni ricadenti all'interno del proprio territorio di competenza;
- iniziative messe in atto al fine di assicurare la sicurezza della percorrenza stradale nel tratto ricadente all'interno della sottozona 28/a del Distretto 4;
- motivazioni per i quali si è proceduto all'ampliamento della zona n. 51 del Distretto n. 6;

VISTA l'integrazione pervenuta dall'ATC RI 1 con nota n. 672 del 02/09/2024, acquisita il 02/09/2024 nostro prot. n. 1064459, nella quale si riporta: " ... *le segnalazioni relative ad aree di alta frequentazione turistica segnalate sono state tutte verificate ... In riferimento alla sottozona 28a, da una verifica effettuata, il tracciato stradale della frazione Macchie è a basso transito veicolare e comunque si ricorda che i cacciatori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza previste dalla legge. L'area di battuta deve avvenire esclusivamente nelle aree boscate posizionando le poste a monte o a valle del tracciato stradale. L'ampliamento della zona n. 51 è stato fatto per ragioni di sicurezza delle poste, al fine della corretta gestione del cinghiale. ...*";

VISTA l'ulteriore integrazione pervenuta dall'ATC RI 1 con nota 706 del 06/09/2024, acquisita al prot. n. 1084614 del 06/09/2024 con la quale è stata trasmessa la cartografia aggiornata della zona in braccata n. 14 del Distretto n. 3 ridotta ad Ha 798;

VISTO il verbale istruttorio di validazione del 06/09/2024, redatto dal funzionario incaricato, dal quale risulta che:

- le aree individuate dall'ATC RI 1, rispetto a quanto cartografato la scorsa stagione venatoria, non hanno subito modifiche ad eccezione delle seguenti zone:

Zone in braccata

Distretto 1: zona di braccata n. 9 è stata ridotta la superficie ad Ha 799; zona di braccata n. 15 è stata ridotta la superficie ad Ha 798;

Distretto 2: zona di braccata n. 27 scorporata zona incendio;

Distretto 2 e 3: zona di braccata n. 20, ricadente in entrambi i distretti, ridotta superficie ad Ha 798;

Distretto 3: zona in braccata n. 11 accorpata con la ex zona n. 24, superficie totale Ha 748; n. 14 ridotta superficie ad Ha 798;

Distretto 4: zone in braccata n. 21 ridotta superficie ad Ha 797; n. 23 ridotta superficie ad Ha 798; n. 28 ridotta superficie ad Ha 799; n. 40 accorpata con la ex zona n. 36 superficie totale Ha 737; n. 58 ridotta superficie ad Ha 792;

Distretto 5: zona in braccata n. 53, rimodulati i confini, superficie di Ha 599;

Distretto 6: zona in braccata n. 51 ampliata superficie portata da Ha 330 ad Ha 346; n. 82 scorporata zona incendio superficie da Ha 599 ad Ha 595;

Distretto 8: zona in braccata n. 77 accorpata con la ex zona n. 78, superficie totale Ha 794; n. 89 scorporata zona incendio superficie da Ha 554 ad Ha 512; n. 95 accorpata con la ex zona n. 140, superficie totale Ha 677;

Zone in girata

Distretto n. 3: zona in girata n. G63 ampliata con la sottozona G63b di Ha 71;

Distretto n. 6: zona in girata n. 46G ampliata con la sottozona n. G46i di Ha 6;

- rispetto alla scorsa stagione venatoria 2023/2024, complessivamente è diminuita la superficie destinata alla caccia in braccata ed è aumentata quella destinata alla caccia in girata;

- nella nota n. 643 del 22/08/2024 l'ATC RI 1 riporta: " ... *Le zone cartografate presentate per l'approvazione, non riportano al loro interno impianti sportivi, cimiteri, agglomerati urbani, industrie ed impianti produttivi. In data 15/07/2024, con nota prot. 562 è stata inviata a tutti i comuni facenti parte dell'ATC RIETI 1 una nota nella quale si chiedeva di comunicare la presenza di aree percorse dal fuoco ... oltre ad indicare l'esistenza di aree o percorsi ad alta frequentazione da interdire all'attività venatoria ... per motivi di sicurezza e ordine pubblico. I comuni che hanno risposto sono i seguenti: ... Per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco sono state scorporate alcune parti ...*";

- per quanto riscontrabile dalle cartografie presentate, le zone oggetto di validazione non sembrano presentare criticità rispetto a quanto previsto dal disciplinare rispetto alla presenza all'interno delle stesse di aree particolarmente frequentate (es. impianti sportivi, cimiteri, agglomerati urbani, industrie, impianti produttivi, ecc.);

- non sembrano essere presenti zone di caccia al cinghiale in braccata nei corridoi inferiori a 500 metri siti tra due istituti faunistici;

- il numero di zone con una superficie superiore a 600 ettari e, comunque inferiore ad 800 ettari, non supera il 20% del totale delle zone da assegnare;

**CONSIDERATO** quanto sopra

**DECRETA LA VALIDAZIONE**

delle seguenti zone vocate per la caccia al cinghiale in braccata e in girata individuate dall' ATC RI/1 che hanno subito modifiche rispetto alla scorsa stagione venatoria 2023/2024

**ZONE DI CACCIA IN BRACCATA 2024/2025**

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE Ha	VALIDAZIONE
RI 1	1	9	799	SI
		15	798	SI
RI 1	2	27	597	SI
RI 1	2/3	20	798	SI
		20/a	592	
		20/b	206	
RI 1	3	11	748	SI
		11/a	389	
		11/b	149	
		11/c	210	
		14	798	SI
RI 1	4	21	797	SI
		23	798	SI
		28	799	SI
		40	737	SI
		58	792	SI
RI 1	5	53	599	SI
RI 1	6	51	346	SI
		82	595	SI
		82/a	424	
		82/b	171	
RI 1	8	77	794	SI
		77/a	521	
		77/b	272	
		89	512	SI
		89/a	216	
		89/b	266	
		89/c	30	
		95	677	SI
		95/a	597	
		95/b	18	
		95/c	62	



**ZONE DI CACCIA IN GIRATA 2024/2025**

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE Ha	VALIDAZIONE
RI 1	3	63bG	71	SI
RI 1	6	46iG	6	SI

Per le altre zone di caccia in braccata ed in girata, già validate la scorsa stagione venatoria 2023/2024 presenti negli otto Distretti dell'ATC RI 1 e che non hanno subito modifiche rispetto alla stagione precedente, vista la presenza della dichiarazione del tecnico, le stesse possono già essere pubblicate sul sito internet dell'ATC.

Le zone in questione per la braccata sono:

- Distretto 1 – zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 e 13;
- Distretto 2 – zone n. 6, 8, 16, 18, 19, 22 e 33;
- Distretto 3 – zone n. 10, 26, 30, 35 e 139;
- Distretto 4 – zone n. 31, 32 e 34;
- Distretto 5 – zone n. 54, 57 e 64;
- Distretto 6 – zona n. 42, 44, 45, 47, 48, 59 e 65;
- Distretto 7 – zona n. 88, 97, 102, 111 e 116;
- Distretto 8 – zona n. 85, 86, 92, 96 e 103;

Le zone in questione per la girata sono:

- Distretto 3 – zona 63aG;
- Distretto 6 – zone 43G e 46(a,b,c,d,e,f,g,h)G;
- Distretto 7 – zona 55G;

Per quanto riguarda le misure di sicurezza vigenti in materia, si invita l'ATC RI 2, al momento dell'assegnazione delle zone, a ricordare ad ogni capo squadra e quindi ai cacciatori appartenenti alla stessa, i principali divieti ed obblighi previsti dalla normativa vigente (L. n. 157/92 e ss. mm.e ii., L. R. n. 17/95 e ss. mm. e ii., calendario venatorio per la stagione 2024/2025 (Decreto del Presidente della Regione n. T00102 del 17/06/2024, Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2024-2025 (Allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 7/08/2024).

Si riportano di seguito integralmente le misure di sicurezza presenti nel Disciplinare al Titolo V – art. 24 “Misure di sicurezza nell'esercizio della caccia alla specie cinghiale”:

*“1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità.*

*2. L'abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i cani possono abbattere il cinghiale solo in caso di pericolo e per la salvaguardia dell'incolumità propria e dei cani.*

*3. È fatto divieto:*

- a) di sparare all'“infrasco” senza avere la perfetta visione dell'animale;*
- b) lungo le linee delle poste; c) all'animale distante più di cento metri;*
- d) di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra;*
- e) di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un “poggio”.*

*4. Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto svolgimento della caccia al cinghiale. A tal fine provvederà prima dell'inizio della azione di caccia a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la “posta” ad ogni singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro.*

*5. Ai fini della sicurezza, in casi particolari (es. per migliorare la visibilità delle poste stesse, per rendere più sicuro e agevole il tiro, ecc.), le poste possono essere disposte al di fuori (massimo 50 metri) della zona cartografata di braccata/girata.*



6. *Ai fini della sicurezza è consentito l'uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola con le norme vigenti.*”

L'ATC, sempre ai fini della sicurezza, dovrà ricordare ai capi squadra, oltre quanto previsto dal Disciplinare, anche quanto riportato dalla normativa nazionale (L. 157/92) e da quella regionale (L.R. n. 17/95”) di cui per quest'ultima si riportano di seguito i principali commi dell'art. 37 “Divieti” della L.R. n. 17/95:

“1. *A norma dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, è vietato a chiunque:*

...  
*e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;*

*f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;*

...  
*l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;*

*m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;*

...  
*u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, ...;*

...  
*hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;*

*ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;”*

Considerando inoltre che per la stagione 2024/2025 è prevista l'apertura della caccia al cinghiale a decorrere dal 2 ottobre 2024 e pertanto, con un anticipo di un mese rispetto alla scorsa stagione, si ricorda che nei terreni in attualità di coltivazione l'esercizio venatorio è comunque vietato fino alla data della raccolta delle produzioni agricole (es. castagne ed olive).

Si raccomanda infine a seguito della recrudescenza nel nostro Paese della PSA (peste suina africana), di informare i cacciatori di quanto riportato dall'ISPRA nei propri pareri di competenza per la caccia di selezione al cinghiale:

“... *intensificare l'attività di ricerca e rimozione delle carcasse dal territorio, pubblicizzando adeguatamente in tutti i contesti locali la necessità di segnalare alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti) eventuali carcasse ritrovate sul territorio, anche parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, cinghiali morti o feriti a seguito di incidente stradale ovvero abbattuti ma che mostravano ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo (indicando i numeri verdi di riferimento)”;*

Per quanto non riportato nel presente decreto di validazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE DELL'ADA DI RIETI  
(Arch. Pasquale ZANGARA)